

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 234

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 novembre 2023

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RICETTE E
DEI MENÙ DELLA CUCINA MARCHIGIANA

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e delle leggi statali ed europee in materia, riconosce e valorizza la diffusione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana quale espressione del patrimonio enogastronomico, antropologico e culturale della comunità marchigiana, nonché quale strumento di valorizzazione del territorio anche in chiave culturale, turistica e di inclusione sociale.

2. La Regione, in particolare, riconosce e valorizza la diffusione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana al fine di:

- a) sostenere e tutelare l'arte culinaria locale, supportando lo sviluppo della ristorazione di qualità e valorizzando i caratteri di unicità, distintività e autenticità;
- b) favorire la valorizzazione delle peculiarità culinarie ai fini della promozione del territorio, le sue produzioni e il potenziamento dell'offerta di accoglienza turistico recettiva, garantendo la tutela qualitativa del consumatore;
- c) promuovere iniziative economiche, scientifiche e culturali per la valorizzazione dell'identità regionale, delle realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio e garanzia della qualità dell'offerta specifica dei singoli territori.

Art. 2*(Definizioni)*

1. Ai fini del riconoscimento delle ricette e dei menù della cucina marchigiana le specialità culinarie che nascono in specifiche aree geografiche del territorio regionale, da ricette ed in presenza di schemi lavorativi tramandati sono quelle diffuse:

- a) all'interno delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere;
- c) nei mercati, nelle fiere e nelle sagre;
- d) nelle manifestazioni organizzate dalle associazioni o dagli enti del Terzo settore, dagli operatori enogastronomici e della somministrazione;
- e) nell'ambito delle attività di istruzione e formazione professionale regionale;
- f) negli esercizi commerciali ed artigianali.

2. Ai fini di questa legge per menù della cucina marchigiana si intende i cibi e le bevande prove-

nienti da ricette che compongono un pasto completo e formato da almeno cinque piatti compresi nel Registro di cui all'articolo 3. Il menù della cucina marchigiana deve essere proposto in modo distinto dal menù generico e deve essere esposto in almeno due lingue.

3. Ai fini di questa legge, per piatto si intende qualsiasi tipologia di elaborato o preparazione culinaria pronta per il consumo.

Art. 3 *(Registro)*

1. Ai fini di questa legge, è istituito il "Registro delle ricette della cucina marchigiana".

2. Il Registro è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

3. Il Registro non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30 del Trattato.

4. In relazione agli adempimenti di cui al comma 2, si tiene conto anche di quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2020, n. 36 (Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Technology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi).

Art. 4 *(Istituzione del logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche)*

1. La Regione istituisce un logo per contraddistinguere le ricette e i menù della cucina marchigiana.

2. L'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3 consente l'utilizzo del logo.

3. La Regione istituisce, inoltre, le giornate enogastronomiche e della cucina marchigiana stabilendo annualmente il programma delle iniziative che prevedono in particolare eventi, pubblicazioni, campagne informative, mercati e fiere dei prodotti tipici.

4. L'utilizzo del logo è concesso anche alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 che propongono la cucina marchigiana fuori regione o in stati comunitari o esteri.

Art. 5*(Commissione di valutazione)*

1. Con delibera di Giunta regionale è costituita la Commissione di valutazione per il riconoscimento delle specialità culinarie e delle ricette della cucina marchigiana e l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3.

Art. 6*(Interventi regionali)*

1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sostiene la realizzazione e la promozione delle azioni finalizzate alla penetrazione nel mercato dei brand legati alle ricette della cucina marchigiana iscritte nel Registro di cui all'articolo 3.

2. La Regione, sentite le Pro Loco, con le università marchigiane e con le associazioni di operatori del settore gastronomico, turistico e della somministrazione, predispone, annualmente, in collaborazione con le agenzie regionali e gli enti strutturali di regione Marche, un "Programma di sostegno delle ricette della cucina marchigiana", con l'obiettivo di:

- a) stimolare e sostenere specifici progetti finalizzati alla crescita della rete locale di attività di promozione del "ricette della cucina marchigiana";
- b) garantire la qualità dell'offerta, puntando alla massima tutela del consumatore, anche attraverso la piena collaborazione con gli organismi e le associazioni di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e ricette della cucina marchigiana presenti sul territorio;
- c) contribuire all'individuazione di produzioni agroalimentari peculiari e caratteristiche, valorizzando le lavorazioni e le confezioni che, per la loro rilevanza e particolarità, meritino il pieno recupero e l'inserimento nel Registro regionale delle ricette della cucina marchigiana;
- d) raccordare le azioni di ricerca, promozione e marketing svolte dalla rete aderente al Registro con tutte le altre attività analoghe svolte dall'associazionismo che promuove la valorizzazione del territorio e cura la crescita dei valori identitari condivisi delle comunità locali;
- e) inserire tutte le azioni promosse da questa legge nel contesto complessivo delle azioni di promozione e marketing svolte dalla Regione nel nuovo progetto di sviluppo regionale identitario e sostenibile.

Art. 7

(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale stabilisce:

- a) i criteri e le modalità di formazione, gestione ed aggiornamento del registro di cui all'articolo 3;
- b) le caratteristiche grafiche e simboliche del logo, modalità di concessione e di utilizzo;
- c) i contenuti del "Programma di sostegno delle ricette della cucina marchigiana";
- d) i criteri, i destinatari e le modalità di concessione dei contributi per le azioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
- e) i requisiti che i piatti e le ricette dovranno possedere per risultare iscrivibili nel Registro di cui all'articolo 3;
- f) i compiti e la composizione della Commissione di valutazione;
- g) gli adempimenti formali necessari al fine di istruire le richieste di iscrizione.

Art. 8

(Sanzioni)

1. L'utilizzo di un logo non conforme ovvero l'uso del logo per contraddistinguere ricette non iscritte, sono soggetti a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. Si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta gli interventi attivati, i contributi concessi ed erogati, l'impatto degli interventi sul territorio interessato con particolare riferimento agli aspetti turistici e culturali.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2024 e di euro 100.000,00

per l'anno 2025, a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Per gli esercizi successivi all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 7, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.